

Comune di Riolo Terme
Provincia di Ravenna

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

REGOLAMENTO

- Approvato con delibera CC. N° 57 del 30/06/94 (CRC del 03/10/94 prot. N° 26138)
- Modificato con atto CC. N° 75 del 16/09/94 (CRC del 03/10/94 prot. N° 36510)

SOMMARIO

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 5 - Quantità e destinazione degli impianti delle pubbliche affissioni
- Art. 6 - Piano generale degli impianti - Criteri per la realizzazione
- Art. 7 - Impianti privati per affissioni dirette

- CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 8 - Presupposto dell'imposta
- Art. 9 - Modalità di effettuazione della pubblicità
- Art. 10 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 11 - Provvedimento per installazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 12 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità
- Art. 13 - Tariffe

- CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 14 - Oggetto
- Art. 15 - Superficie delle pubbliche affissioni
- Art. 16 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 17 - Pagamenti del diritto
- Art. 18 - Durata della concessione

- CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

- Art. 19 - Sanzioni
- Art. 20 - Norme di rinvio
- Art. 21 - Entrata in vigore
- Art. 22 - Abrogazioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Riolo Terme sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

Art. 2

Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Riolo Terme direttamente o con affidamento in concessione ai soggetti previsti dalla legge e secondo le modalità previste dal D.Lgs n° 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune

In applicazione all'Art. 2 del D.Lgs n° 507/1993 il Comune di Riolo Terme appartiene alla V classe, in base alla popolazione residente al 31/12/1991, quale risulta dai dati pubblicati dell'Istituto Centrale di Statistica (n° abitanti 5013).

Art. 4

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

In attuazione del disposto di cui all'Art. 3 del D.L.vo 15/11/1993 n° 507, il Comune di Riolo Terme prevede le sotto indicate tipologie e quantità (n° massimo installabile) degli impianti pubblicitari:

- A. N° 100 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- B. N° 10 impianti in margine delle strade in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana e extraurbana;
- C. N° 200 impianti su pali posti sui marciapiedi contenenti indicazioni direzionali;
- D. N° 50 impianti su pali posti sui marciapiedi contenenti sia indicazioni pubblicitarie e toponomastiche;
- E. N° 2 impianti di grandi dimensioni con funzione mista indicazione pubblicitaria/toponomastica.
- F. N° 3 impianti misti segnalazione oraria pubblicitaria.

La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne, è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

E' fatto divieto di installare alcuni impianti pubblicitari prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Sindaco.

Art. 5

Quantità e destinazione degli impianti delle pubbliche affissioni

La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 5032 unità registrata al 31/12/1993 non deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero di abitanti.

La superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni è destinata per il venti per cento (20%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica e per il restante ottanta per cento (80%) alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il venti per cento (20%) della superficie degli impianti pubblici di cui sopra.

Art. 6

Piano generale degli impianti

Il piano generale degli impianti è approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il Piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela dell'ambiente, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne.

Nel territorio del Comune di Riolo Terme è vietata l'installazione di impianti per pubbliche affissioni e per strutture pubblicitarie, escluse le insegne, su aree private e su beni immobili privati. Inoltre, ove per cause volontarie, legali o accidentali gli impianti esistenti siano rimossi, la nuova autorizzazione potrà essere concessa nei limiti cui sopra.

Art. 7

Impianti privati per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 5 la Giunta Comunale concede a privati possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 8

Presupposto dell'imposta

Ai sensi dell'Articolo 5 del D.Lgs. n° 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle soggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si intende per attività economica lo scambio di beni e servizi o la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 9

Modalità di effettuazione della pubblicità

Nel territorio del Comune di Riolo Terme la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti vigenti.

Art. 10

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità non esclude l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, né il pagamento di canoni di concessione, o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Riolo Terme.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio Concessionario) ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

Art. 11

Provvedimenti per installazione dei mezzi pubblicitari

Per ottenere il provvedimento di autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari valgono le disposizioni contenute nel "Regolamento per l'installazione di cartelli pubblicitari, frecce direzionali, insegne luminose e non, edicole, tende, bacheche ed assimilabili".

Art. 12
Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

Il soggetto passivo di cui all'Art. 6 del D.Lgs. n° 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati; il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune o dal Concessionario e messo a disposizione degli interessati.

In caso di variazioni della pubblicità che comportano una variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, il soggetto passivo deve presentare una nuova dichiarazione. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare apposita denuncia entro il 31 di gennaio: in caso di mancanza di denuncia, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione di denuncia di cessazione, il contribuente continua ed esporre la pubblicità, incorre nelle sanzioni previste dalla legge per la pubblicità abusiva.

Art. 13
Tariffe

Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono commulabili.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14
Oggetto

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Il Comune di Riolo Terme garantisce l'affissione, in particolari impianti specificatamente individuali, di manifesti, di qualunque materiali costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica; nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La misura degli spazi adibiti nel Comune di Riolo Terme a pubbliche affissioni, con specificazioni della percentuale riservata alle esposizioni istituzionali e comunque prive di rilevanza economica, è quella espressamente indicata all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art.15
Superficie delle pubbliche affissioni

Il Comune di Riolo Terme ha attualmente installato impianti per pubbliche affissioni corrispondenti a circa mq. 100 pertanto, la superficie di pubbliche affissioni per ogni 1000 abitanti, è di circa mq. 20 (popolazione al 31/12/91 n° abitanti 5013)

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a quella stabilita nel precedente articolo 5.

Art. 16
Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solito, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvedere alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di Riolo Terme è quella stabilita per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo di applicazione dei diritti.

Art. 17
Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune ovvero al Concessionario con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore.

E' tuttavia consentito il pagamento del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale presso la cassa del Comune e del Concessionario.

Art. 18
Durata della concessione

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata 6 anni.

CAPO VI - DISPOSIZIONE COMUNI E FINALI

Art. 19

Sanzioni

Le sanzioni tributarie sono applicate nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello relativo all'installazione degli impianti si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e in solido a carico dei soggetti indicati nell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n° 507/93 e di chi ha installato il mezzo o a consentito l'installazione dello stesso.

L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato in via generale, con provvedimenti dell'amministrazione comunale nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 20

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento uno volta esecutivo ai sensi dell'Art. 46 della legge 8/6/1990 n°0142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 22

Abrogazioni

E' abrogato il precedente Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al DPR 26 ottobre 1972 n° 639 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26/01/73 n° 13 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto stabilito nel presente Regolamento.